



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

**CAPITOLATO TECNICO SPECIALE (Al. 2)**

***CAPITOLATO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED ACCOGLIENZA IN FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (AI SENSI DELL'ART.19, COMMA 3 BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2015, N. 142 E SS.MM.II.) PRESSO STRUTTURE RICETTIVE TEMPORANEE UBICATE NELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA PER UN ANNO A DECORRERE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.***

**ART. 1 Oggetto e durata dell'appalto e norme regolatrici**

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura dei beni e dei servizi di accoglienza in centri collettivi, in linea con la legislazione nazionale e comunitaria, nonché con il D.M. del 1° settembre 2016, per la gestione ed il funzionamento delle strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori stranieri non accompagnati (MSNA) di età non inferiore ad anni 14, di cui all'articolo 19, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 142 e successive modifiche e integrazioni. I servizi oggetto del presente capitolato sono regolati dalle norme del capitolato in relazione alla tipologia ed alla dimensione dei centri per MSNA.
2. L'aggiudicatario è definito anche "ente gestore" o "gestore".
3. L'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali del MSNA, considerando prioritariamente il superiore interesse dello stesso anche in relazione alla sua provenienza, alla sua fede religiosa, al suo stato di salute, alla differenza di genere, alla presenza di situazioni di vulnerabilità, e predisponendo le misure idonee a prevenire forme di violenza e a garantire la sicurezza e la protezione dei MSNA presenti nelle strutture.
4. La Prefettura si riserva la facoltà di ridurre il numero dei minori ospitabili anche in relazione al numero dei cittadini stranieri complessivamente ospitati nel Comune di ubicazione della struttura nonché in ragione di valutazioni che attengono alla situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica.
5. La durata dell'appalto è di 12 mesi dalla data della sottoscrizione della convenzione, non rinnovabili, fatta salva l'eventuale proroga tecnica di cui all'art. 120 comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023.
6. In caso di proroga, la Prefettura procederà a stipulare un nuovo contratto di appalto alle medesime condizioni del precedente, fatte salve eventuali modifiche di cui all'art. 5 comma 14 e art. 17, tenuto conto delle presenze effettive al momento della medesima proroga nonché del fabbisogno stimato in base all'andamento dei flussi.
7. La Prefettura comunicherà all'aggiudicatario la volontà di procedere alla proroga del contratto d'appalto mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

**ART. 2 Servizi Minimi Garantiti**

I soggetti aggiudicatari (Gestori) si impegnano ad assicurare, entro le ventiquattro ore dalla comunicazione anche verbale della Prefettura-UTG di Vibo Valentia, i servizi di prima accoglienza presso le strutture indicate in sede di gara, e l'assistenza degli stranieri ospitati, sulla base di specifici affidamenti che di volta in volta la Prefettura-UTG provvedere a formalizzare tramite apposita convenzione, assicurando i servizi di seguito elencati:

**1) Servizi di gestione amministrativa**

- Registrazione degli ospiti (dati anagrafici, sesso, nazionalità, data di entrata, data della dimissione, tempi di permanenza) comprensivo della produzione di un report giornaliero contenente gli stessi dati destinato alla Prefettura-UTG e alla Questura a mezzo pec, che entrambi controlleranno.
- Registrazione delle uscite giornaliere del minore straniero non accompagnato dal centro.
- Il gestore, a seguito di aggiudicazione, sarà tenuto a dotarsi di un rilevatore delle presenze attraverso memorizzazione di impronte digitali di ciascun ospite, a pena di esclusione, in modo che le presenze (come le entrate ed uscite) siano "oggettivamente" riscontrabili in tempo reale da parte della Prefettura-U.T.G. e della Questura di Vibo Valentia, a cui il gestore avrà fornito apposite credenziali d'accesso al sistema di rilevazione.
- Comunicazione tempestiva alla Prefettura-U.T.G. e alla Questura di Vibo Valentia dell'eventuale allontanamento dei minori stranieri non accompagnati dalla struttura temporanea di accoglienza e di ogni altra situazione rilevante ai fini dell'adozione dei provvedimenti consequenziali.
- Trasmissione via pec alla Prefettura-U.T.G. e alla Questura di un elenco giornaliero, ricavato dal sistema informatico di rilevazione delle presenze di cui sopra, dei nominativi dei minori stranieri effettivamente ospitati nella struttura, nonché trasmissione mensile di una relazione riepilogativa dei servizi erogati nel mese precedente.
- Tenuta del registro attestante le erogazioni dei beni previsti in convenzione, firmato da ciascun ospite e tenuta delle connesse scritture contabili.
- Rispetto delle norme in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm. e ii..
- Adozione del **regolamento** del centro: il regolamento dovrà indicare, a titolo esemplificativo, i servizi offerti nel centro, i doveri e i divieti per gli ospiti, le modalità e la tempistica di erogazione dei pasti e di distribuzione dei prodotti per l'igiene personale, le modalità e la tempistica di erogazione dei beni previsti in convenzione.

In particolare sono disciplinate:

- le uscite giornaliere;
- le modalità di compilazione della scheda individuale;
- la programmazione delle attività destinate agli ospiti;
- le modalità dell'orientamento all'apprendimento della lingua italiana;



# *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

- la turnazione di ciascuna figura professionale, nonché gli adempimenti necessari a garantire la continuità e la regolarità dei servizi, anche tramite periodici incontri del gruppo multidisciplinare degli operatori.

Il predetto regolamento - redatto nelle lingue veicolari o conosciute dagli ospiti – deve essere esposto, ai fini della massima divulgazione, in maniera visibile all'interno dei locali della struttura e nei luoghi comuni più frequentati dagli ospiti.

- Controllo e verifica della piena funzionalità e dell'efficienza degli impianti della struttura (telefonico, elettrico, idrico, gas e climatizzazione).

## **2) Servizi di assistenza generica alla persona**

### **2.1 Servizio di mediazione linguistico-culturale**

Il servizio è organizzato mediante l'impiego di un adeguato numero di mediatori linguistico-culturali di sesso maschile e di sesso femminile in modo strumentale agli altri servizi prestati nel centro, garantendo la copertura delle principali lingue parlate dai MSNA presenti.

Il servizio è organizzato in modo da garantire, fin dall'ingresso in struttura, la copertura delle lingue parlate dal MSNA o comprese dallo stesso, al fine di consentirgli costantemente di comunicare.

### **2.2 Servizio di assistenza sociale**

Il servizio è finalizzato alla valutazione delle situazioni personali, anche con riferimento alla individuazione di particolari esigenze che richiedono una segnalazione tempestiva al medico responsabile sanitario che provvede alla presa in carico e alla individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati, nonché alla segnalazione dei casi vulnerabili alle Autorità competenti alla valutazione di specifiche condizioni di fragilità. Il servizio assicura l'assistenza ai minori con la predisposizione di misure di prevenzione e di tutela all'interno del centro, nonché l'inserimento scolastico degli stessi con le relative attività didattiche ed organizzazione del tempo libero.

### **2.3 Servizio di informazione e supporto legale**

Il servizio assicura l'informazione sulle regole comportamentali vigenti nel centro dettagliate in apposito patto di accoglienza da consegnare al MSNA a cura dell'ente gestore, tradotto nelle principali lingue parlate dai MSNA presenti nel centro, e comunque in: inglese, francese, spagnolo e arabo, che fissi le modalità di erogazione dei servizi di accoglienza in modo da assicurare condizioni di vita adeguate al minore e al suo benessere.

Il servizio assicura, altresì, attraverso l'impiego di personale qualificato, con modalità *child friendly*, l'informazione sulla normativa concernente le garanzie per i minori non



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

accompagnati e i diritti e doveri dello straniero, l'immigrazione, la protezione internazionale, la tutela delle vittime di tratta e i rimpatri volontari assistiti, l'accesso ai servizi sociali e sanitari e i relativi diritti in base alla condizione giuridica, anche attraverso la diffusione di materiale informativo, anch'esso tradotto nelle principali lingue parlate dai MSNA presenti nel centro.

Il servizio è propedeutico all'avvio delle procedure di identificazione, accertamento della minore età, affidamento/nomina tutore, richiesta della protezione internazionale, ricongiungimento familiare nonché rilascio/conversione permesso di soggiorno.

Il servizio assicura, attraverso l'impiego di personale qualificato, le seguenti attività:

- a.** Supporto/richiesta alle Autorità competenti nella procedura di accertamento della minore età;
- b.** supporto all'acquisizione da parte delle competenti Autorità della documentazione relativa all'identificazione del minore. Ciò tramite interviste, richieste di contatto con i familiari e supporto alle Autorità competenti, per le procedure di identificazione;
- c.** collaborazione con i consolati dei Paesi di origine per il recupero della documentazione, qualora non sia emersa la volontà del minore di richiedere la protezione internazionale;
- d.** segnalazione alle Autorità competenti nelle procedure di affidamento e nomina dei tutori;
- e.** orientamento, informazione e supporto legale personalizzato per la predisposizione della documentazione necessaria a presentare richiesta di protezione internazionale, nonché per gli adempimenti procedurali successivi;
- f.** supporto legale e accompagnamento finalizzato alla regolarizzazione del minore sul territorio italiano;
- g.** informazione e supporto per il ricongiungimento con parenti in Italia o altri stati membri dell'UE attraverso *family tracing e data collection*, nel rispetto del Regolamento Dublino III;
- h.** supporto nella gestione delle pratiche amministrative connesse al rilascio dei documenti necessari al MSNA (es. carta di identità, permesso di soggiorno, documento di viaggio);
- i.** esercizio della tutela provvisoria dei MSNA a sensi dell'art. 6, comma 3, della L. 7 aprile 2017 n. 47 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati".

Si specifica in ogni caso che, in aggiunta ai servizi richiesti dal presente Capitolo, dovrà essere garantito il supporto all'espletamento di tutte le attività previste dalla normativa nazionale e regionale di riferimento per la tutela del minore.



# *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

## **2.4 Servizio di orientamento al territorio**

Il servizio assicura l'orientamento al territorio in modo da fornire le indicazioni di base sulle caratteristiche della società italiana e sull'accesso ai pubblici servizi erogati nel territorio.

## **2.5 Servizio di assistenza psicologica**

Il servizio assicura interventi psico-sociali personalizzati di supporto, in considerazione dello stress psico-fisico dei traumi causati dal viaggio verso l'Italia, nonché dai dolorosi vissuti personali di cui, spesso, i minori sono portatori. Il servizio comprende anche lo svolgimento di colloqui con i MSNA, individuali e di gruppo, da tenere in uno spazio fisico adeguato, appositamente individuato.

Il servizio assicura, inoltre, dal momento dell'ingresso e durante la permanenza nella struttura, la valutazione immediata delle situazioni personali, con particolare riferimento alla individuazione delle persone portatrici di esigenze particolari, anche attraverso gli strumenti di supporto e di guida indicati dalle Autorità competenti. I MSNA che risultano portatori di esigenze particolari sono tempestivamente segnalati a cura degli operatori del servizio al medico competente, che provvede alla presa in carico e alla individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati.

Gli interventi di assistenza sanitaria e supporto psico-sociale dovranno essere concordati con il Servizio sanitario regionale.

La corretta presa in carico del minore e la verifica delle sue condizioni psico-fisiche può condurre il personale specializzato coinvolto nell'appalto, all'identificazione nel minore di elementi riconducibili a specifiche fragilità, ovvero: -minori vittime di tratta; minori con necessità di assistenza sanitaria specialistica e prolungata (DS); - minori con disagio mentale (DM); -minori portatori di vulnerabilità ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 142/2015.

Per i destinatari che presentano le suddette vulnerabilità sarà necessario attivare le misure specialistiche più idonee per gestirle in modo da assicurare ad ogni minore un'effettiva protezione e tutela.

## **2.6 Erogazione dei pasti**

L'ente gestore provvede a svolgere le seguenti attività:

- a) acquisto e trasporto in proprio dei generi alimentari, al loro stoccaggio con l'assunzione del rischio del loro naturale deterioramento;
- b) preparazione dei pasti presso le cucine del centro (in caso di disponibilità di locali ad uso cucine all'interno del centro);



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

c) acquisto di pasti, laddove la preparazione dei pasti non avvenga secondo quanto riportato al punto b), confezionati in idonee vaschette monoporzionamento a sigillatura ermetica, provviste di etichette indicanti la denominazione dell'azienda, il lotto di produzione, la data di confezionamento e la data di scadenza (in caso di preparazione degli stessi all'esterno del centro). Il trasporto dei pasti va effettuato con mezzi e contenitori idonei, adibiti esclusivamente a tale uso, in grado di garantire il mantenimento delle temperature;

d) distribuzione dei pasti agli ospiti e fornitura di tovaglioli di carta, tazza o bicchiere e set di posate monouso biodegradabili e compostabili, nel rispetto della normativa europea di riferimento. L'ente gestore assicura altresì la distribuzione dei pasti agli stranieri ricoverati nei locali dell'infermeria presente nel centro;

e) rassetto della cucina, lavaggio delle stoviglie, dell'utensileria e di quant'altro utilizzato per la preparazione dei pasti (in caso di disponibilità di locali ad uso cucine all'interno del centro).

In tali attività è compresa anche la fornitura di tutto il materiale occorrente (detersivi, disinfettanti, ecc.).

Il servizio dovrà essere svolto per sette giorni la settimana, con una somministrazione di prima colazione pranzo e cena, secondo il numero delle presenze effettive nel centro.

Nella scelta degli alimenti sarà posta la massima cura nel proporre menù non in contrasto con i principi e le abitudini alimentari degli ospiti. In particolare, dovranno essere rispettati tutti i vincoli costituiti da regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose.

In caso di particolari prescrizioni mediche, di allergie dichiarate o accertate, dovranno essere fornite diete adeguate.

I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l'igiene.

I pasti dovranno essere serviti con adeguate stoviglie atte al loro consumo (stoviglie, tovaglioli, posate, ecc).

Il menù consiste in:

- prima colazione, composta da:
  - 1 bevanda calda (200 cc a scelta latte, caffè, tè);
  - fette biscottate (4 fette biscottate) + 1 panetto di burro + 2 confezioni monoporzionamento di marmellata o miele. In alternativa, biscotti confezionati monoporzionamento da 80 gr.
  
- Pranzo e cena con alternanza dei menù previsti, composti da:
  - un primo piatto (pasta, riso, cous cous gr. 100/150 a seconda del condimento o gr. 80 pasta e 100 gr. di legumi o riso. Ammessa anche la pizza);
  - un secondo piatto (carne rossa 150 gr. carne bianca 200 gr. o 250 gr. se con osso, pesce 200 gr., due uova, 100 gr. di formaggio);
  - contorno di verdura 300 gr.;



# *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

- frutta di stagione (150 gr. oppure 1 frutto, banana, mela, pera, arancia, ecc. o yogurt o, due volte a settimana, dolce monoporzione);
- 2 panini (60 gr. cad.);
- 1 lt. di acqua minerale pro capite.

Devono essere resi disponibili condimenti e aromi, anche in confezioni monoporzione. La Prefettura può richiedere variazioni al menu nel corso dell'appalto, sulla base di esigenze di gruppi omogenei di ospiti del centro.

In caso di trasferimento di stranieri presso altri centri sono forniti cestini da viaggio i cui materiali devono essere compostabili e biodegradabili.

I generi alimentari utilizzati per la preparazione dei pasti devono avere le caratteristiche merceologiche e i requisiti qualitativi e igienico-sanitari conformi alla normativa nazionale ed europea.

L'aggiudicatario sarà obbligato a presentare la documentazione inerente l'applicazione delle procedure di autocontrollo (HACCP) e l'idoneità del proprio personale destinato alla attività di ristorazione. L'aggiudicatario, è tenuto a rispettare i criteri ambientali minimi previsti dal vigente decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con riferimento al servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari.

## **2.7 Servizio di lavanderia**

Il servizio assicura il lavaggio e l'asciugatura del vestiario consegnato in dotazione agli stranieri, con frequenza periodica in considerazione delle necessità e dei tempi di permanenza di ciascuno, e comunque almeno settimanale, nonché la raccolta e la riconsegna del vestiario pulito. Il servizio comprende altresì la messa a disposizione dell'occorrente per il lavaggio di piccoli indumenti, da effettuare a cura degli stranieri.

## **2.8 Servizio di trasporto**

**Il servizio di trasporto** assicura il trasporto degli stranieri presenti nei centri per il raggiungimento degli uffici di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria e delle strutture sanitarie secondo le indicazioni del medico responsabile del centro.

Inoltre, su richiesta della Prefettura, è assicurato:

- a) il trasporto nei centri di accoglienza di cui all'art. 1 comma 2 degli stranieri giunti, su disposizione dell'Amministrazione, nei luoghi e/o nelle strutture di transito a seguito del trasferimento dai punti di sbarco, dalle strutture di cui agli articoli 10-ter del D.lgs. n. 286/1998 o da altre strutture di cui all'articolo 11 comma 2-bis del D.lgs. n. 142/2015;
- b) il trasferimento dei beneficiari, anche mediante accesso al trasporto pubblico, verso i centri del Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-



# *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

c) il trasporto dai luoghi di sbarco agli hotspot ed ai centri di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 142/2015 e dai suddetti centri verso le destinazioni o i punti di smistamento indicati dall'Amministrazione.

Per i minori è assicurato l'effettivo accesso ai servizi pubblici locali di trasporto scolastico o, in assenza, l'accompagnamento presso le scuole. È assicurato, inoltre, laddove necessario e mediante personale qualificato, l'accompagnamento dei vulnerabili non autosufficienti verso le destinazioni indicate dalla Prefettura.

## **2.9 Insegnamento della lingua italiana**

Il servizio è finalizzato a facilitare l'apprendimento della lingua italiana, sia scritta che parlata e consiste nell'orientamento all'apprendimento della lingua italiana e primissima alfabetizzazione, attraverso personale con formazione specifica e in spazi dedicati. Il servizio è organizzato in modo da assicurare la concreta fruibilità dello stesso in relazione al numero dei beneficiari ed ha il fine di fornire ai MSNA gli strumenti essenziali per la comunicazione e l'interazione con il contesto sociale di accoglienza, in raccordo con i servizi pubblici scolastici e i CPIA. Nel caso in cui il servizio sia prestato all'esterno della struttura, l'ente gestore concorda i tempi e le modalità di erogazione con il soggetto erogatore.

## **3) Servizi di assistenza psico-socio-sanitaria**

L'assistenza socio - sanitaria e psicologica deve essere qualificata e comprendere:

- il servizio di tutela della salute e di assistenza per i minori;
- l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico;
- il servizio di orientamento, supporto ed accompagnamento per la fruizione dei servizi anagrafici e sociali del territorio;
- l'adozione delle prime misure di profilassi e di sorveglianza sanitaria, visita preliminare degli ospiti, soccorso sanitario, trasferimenti presso strutture ospedaliere, fornitura di medicinali e di presidi sanitari necessari per il primo soccorso e per l'assistenza sanitaria ordinaria;
- la tenuta e l'aggiornamento costante della scheda sanitaria di ciascun ospite (dovranno risultare indicati tutti gli interventi sui singoli ospiti) ed inoltre la custodia di tutti i documenti e le certificazioni di carattere medico;
- l'informazione del medico di ogni mutazione dello stato fisico del malato, senza prendere iniziative non pertinenti alla professionalità;



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

- il servizio di assistenza sanitaria, in sinergia con i servizi pubblici, teso ad assicurare: screening sanitario accurato all'ingresso, percorso di cura assistito per gli ospiti che ne necessitano, screening per malattie infettive, sorveglianza sindromica;
- servizio di orientamento, supporto ed accompagnamento per la fruizione dei servizi offerti dai presidi sanitari territoriali o medici di base, comprese le eventuali visite specialistiche;
- l'orientamento e supporto per l'ottenimento del STP o della tessera sanitaria per la scelta del medico di base e delle eventuali esenzioni cui l'ospite può avere diritto;
- l'accompagnamento con mediatori culturali per la fruizione dei servizi garantiti dal Servizio sanitario nazionale limitatamente a quelle prestazioni che necessitino di tale servizio, anche in relazione alla conoscenza linguistica italiana dell'utente;
- la presa in carico dei minori particolarmente vulnerabili attraverso l'attivazione di servizi territoriali specifici;
- il supporto e accompagnamento per le vaccinazioni obbligatorie etc., giusta previsione degli artt. 34 e 35 del D. Lgs. n. 286/1998 e ss. mm. e ii.;
- la somministrazione di farmaci prescritti dal medico deve essere effettuata dagli operatori della struttura, ai quali saranno comunicati i nominativi degli ospiti da curare e gli orari di somministrazione;
- le cure di primo soccorso in caso di infortunio e, se necessario, l'accompagnamento dell'infortunato in ospedale;
- la prenotazione, l'accompagnamento e l'assistenza agli ospiti presso centri pubblici, per effettuare le visite specialistiche, gli esami diagnostici disposti dal medico e accompagnare e assistere, se necessario, gli ospiti in caso di ricovero in ospedale;
- garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli soggetti assistiti;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- nel caso di soggetti assistiti con esigenze specifiche di presa in carico, garantire l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei soggetti assistiti portatori di specifiche esigenze socio-sanitarie;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che a diverso titolo possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali;
- nel caso di beneficiari con disagio mentale o psicologico, le attività dei progetti di accoglienza vanno a integrare e completare l'attività di valutazione dei bisogni e



# *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

di definizione del programma terapeutico - riabilitativo individuale attivato dai servizi per la salute mentale del territorio. Pertanto gli aggiudicatari sono obbligati nello specifico a programmi di supporto e di riabilitazione in maniera concordata e continuativa con la struttura sanitaria locale preposta;

- laddove la situazione clinica lo richieda, programmare la presa in carico diretta da parte dei dipartimenti di salute mentale presso le proprie strutture residenziali. Nel caso di beneficiari disabili e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, attivare programmi di supporto, cura e riabilitazione concordati con la struttura sanitaria preposta;
- la redazione trimestrale di una relazione sociale, dalla quale si evinca il percorso formativo ed integrativo del MSNA;
- la redazione del PEI (Piano educativo individuale);

#### **4) Servizi di pulizia e igiene ambientale**

Per servizi di pulizia e d'igiene ambientale s'intendono tutte quelle attività atte ad assicurare il confort igienico ambientale della struttura di accoglienza, al fine di garantire lo svolgimento delle attività ivi previste, e sono costituiti da:

- a) pulizia e disinfezione dei locali diurni, notturni e aree comuni;
- b) pulizia e disinfezione degli uffici;
- c) disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
- d) sistemazione dei rifiuti ordinari nel rispetto delle norme locali in tema di raccolta differenziata;
- e) conferimento dei rifiuti ordinari differenziati al servizio pubblico di raccolta e smaltimento secondo la normativa nazionale e locale di riferimento; gli oneri relativi al pagamento delle relative tasse comunali saranno a carico dell'aggiudicatario;
- f) conferimento dei rifiuti speciali al servizio pubblico di raccolta e smaltimento secondo la normativa nazionale e locale di riferimento;
- g) eventuale raccolta e smaltimento di liquami provenienti dalla rete fognaria interna non collegata alla rete comunale, nel rispetto delle relative autorizzazioni previste dalla vigente normativa nonché mediante eventuale ausilio di operatori economici in possesso delle medesime autorizzazioni;
- h) cura delle aree verdi.

La modalità di svolgimento e la frequenza delle attività ordinarie del servizio di pulizia sono indicate nell'allegata tabella "Frequenze pulizia", mentre lo svolgimento e la frequenza di quelle straordinarie (es. derattizzazione), vengono di seguito indicate .

Tutte le prestazioni di cui al presente articolo sono eseguite dall'aggiudicatario nel rispetto dei criteri ambientali minimi previsti dal vigente decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'affidamento del servizio di



# *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti.

## **Descrizione e organizzazione del servizio di pulizia**

Il servizio ha per oggetto la pulizia di tutti i locali, ambienti e spazi, comprese le dotazioni di mobili e arredi, e dei luoghi esterni di pertinenza degli immobili.

Per prestazioni di pulizia si intendono le attività svolte per salvaguardare lo stato igienico-sanitario degli ambienti finalizzate ad assicurare le migliori condizioni di igiene.

L'insieme delle attività che l'ente gestore dovrà erogare sono indicate nell'allegata tabella "Frequenze pulizie" con le relative frequenze, a loro volta suddivise in:

- *pulizie giornaliere* degli ambienti, da effettuarsi una o più volte al giorno in relazione al tipo di operazioni e di ambienti;
- *pulizie periodiche* degli ambienti, da effettuarsi con cadenza settimanale, quindicinale, mensile, bimestrale, ecc., in relazione al tipo di operazioni e di ambienti.

Le frequenze ivi indicate sono minime e devono comunque garantire:

- in caso di temporaneo sovraffollamento del centro, la ripetizione delle pulizie degli alloggi e dei servizi igienici più volte nell'arco della medesima giornata al fine di assicurare costantemente condizioni di igiene. La Prefettura può chiedere, anche su segnalazione del direttore del centro, di aumentare le frequenze in relazione a specifiche esigenze;
- la pulizia dei locali destinati alla consumazione dei pasti al termine di ogni turno.

Nell'esecuzione del servizio, l'ente gestore dovrà attenersi:

- a) all'osservanza delle norme della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e s.m.i. nonché degli accordi nazionali e provinciali relativi al personale impiegato – anche se soci di cooperative – e delle disposizioni comunque applicabili in materia di appalti pubblici di servizi;
- b) a usare tutte le misure atte a non danneggiare i pavimenti, le vernici, i mobili e gli altri oggetti esistenti nei locali;
- c) a organizzare ed effettuare il servizio a suo completo rischio e onere assumendo a proprio carico le spese relative alla manodopera, ai materiali e agli attrezzi occorrenti, che saranno provveduti a sua cura;
- d) a fornire materiale idoneo e adeguato per i servizi da svolgere e a garantire che i prodotti usati nell'espletamento dei servizi siano di buona qualità e che i detersivi rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente, nonché a fornire le schede tecnico-tossicologiche di detti prodotti. Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell'Unione europea relativamente a "biodegradabilità", "dosaggi", "avvertenze di pericolosità";
- e) a utilizzare macchine e attrezzature certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti dotate, in caso di aspirazione di polveri, di meccanismo di filtraggio dell'aria in uscita secondo le disposizioni di legge.



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

Il servizio, eseguito da personale specializzato e dotato delle migliori attrezzature disponibili e dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità d'intervento, è finalizzato ad assicurare la costante e perfetta pulizia e igiene di tutti i locali e ambienti.

Le prestazioni oggetto del servizio si sviluppano, laddove possibile e utile, in modo sinergico al fine di non realizzare interventi disgiunti, ma complementari e di supporto gli uni agli altri.

È inoltre a carico dell'ente gestore la fornitura del materiale di consumo (carta igienica, sapone liquido, salviette) occorrente per i servizi igienici nelle quantità necessarie per il proprio personale addetto ai servizi di accoglienza.

L'ente gestore tiene un registro ove vengono annotate quotidianamente le prestazioni effettuate e le parti del centro interessate.

Ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni, si specifica inoltre quanto segue:

1. la spazzatura a umido delle pavimentazioni non tessili deve essere effettuata con apparecchiature apposite; la pulizia delle pavimentazioni tessili, dei tappeti e degli zerbini deve essere effettuata mediante battitura e aspirazione elettromeccanica;
2. il lavaggio e l'eventuale protezione di pavimentazioni tipo linoleum e in legno devono essere effettuati con tecniche e prodotti specifici alla loro natura; la voce "pavimenti" deve intendersi comprensiva delle superfici delle scale, pianerottolo, ascensore, e in generale delle superfici calpestabili;
3. il lavaggio e la disinfezione di tutti gli apparecchi igienico-sanitari devono essere effettuati con specifico prodotto germicida e deodorante; il lavaggio a fondo di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienico-sanitari deve essere effettuato con prodotti igienizzanti e deodoranti;
4. la spolveratura esterna di tutti gli arredi accessibili senza uso di scale deve essere effettuata su mobili, scrivanie, soprammobili, quadri, mobiletti, condizionatori, ringhiere, scale, davanzali delle finestre, personal computer e relative tastiere e stampanti; la disinfezione di tutti gli apparecchi telefonici, tastiere, personal computer e similari deve essere effettuata con sistema adeguato alle tecnologie esistenti;
5. lo svuotamento dei cestini deve avvenire nel rispetto della separazione dei materiali oggetto di raccolta differenziata; i posacenere devono essere posizionati solo negli spazi consentiti secondo la vigente normativa.

L'ente gestore dovrà dotarsi di tutti i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle operazioni in oggetto.

Nel materiale occorrente per l'esecuzione del servizio in argomento sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scale, secchi, aspirapolvere, spruzzatori, scopettoni, strofinacci, pennelli, piumini, detersivi, sacchi per la raccolta dei rifiuti, impalcature, ponteggi, ecc.



# *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

## **Descrizione del servizio di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici**

Il servizio di **disinfestazione**, da effettuarsi con cadenza annuale, comprende la derattizzazione (profilassi anti-murrina), la disinfestazione contro blatte e insetti striscianti e la disinfezione a carattere di repellente rettili e contro insetti alati al fine di garantire l'igiene e il decoro dei luoghi.

Di seguito vengono specificate le modalità di svolgimento dei predetti interventi.

**Derattizzazione:** applicazioni di esche rodenticide collocate all'interno di specifici contenitori da eseguirsi normalmente presso gli ambienti del piano seminterrato, dei locali uffici, dei magazzini, della mensa e dei locali di servizio.

**Disinfestazione contro blatte e insetti striscianti:** intervento di irrorazioni delle parti esterne e aerosolizzazione delle parti interne da eseguirsi normalmente presso tutti gli ambienti.

**Disinfestazione a carattere di repellente rettili:** interventi da eseguirsi nella stagione calda presso tutti gli ambienti.

Tutti i prodotti utilizzati per i predetti interventi, dovranno essere registrati al Ministero della salute.

Il personale utilizzato per le operazioni di disinfestazione dovrà essere personale qualificato e idoneo allo svolgimento dell'attività.

Il servizio dovrà essere svolto in modo tale da non creare intralcio alla normale attività lavorativa svolta nel centro.

## **Descrizione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ordinari**

Il centro deve essere dotato dei contenitori adatti al rispetto della raccolta differenziata e adeguata cartellonistica per la comprensione dei criteri di differenziazione.

L'attività richiesta prevede che siano effettuate:

- 1) fornitura e distribuzione di idonei contenitori per la raccolta differenziata;
- 2) movimentazione interna e stoccaggio dei rifiuti in zone temporanee;
- 3) raccolta contenitori dei depositi temporanei;
- 4) trasporto e smaltimento con conferimento dei rifiuti ordinari al servizio pubblico di raccolta, con sostenimento dei relativi oneri.

## **Descrizione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali e dei liquami**

Il servizio ha come oggetto la raccolta, il trasporto e il conferimento a trattamento (smaltimento o recupero) presso strutture autorizzate dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti all'interno del centro, da eseguirsi in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.



# *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

Il servizio stesso si compone delle seguenti attività:

- 1) raccolta presso il centro dei rifiuti speciali prodotti;
- 2) trasporto dei rifiuti speciali tramite l'impiego di personale e automezzi specificatamente autorizzati;
- 3) conferimento dei rifiuti speciali effettuato obbligatoriamente presso impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti speciali effettuato secondo la normativa vigente, in relazione alla specifica natura dei rifiuti;
- 4) amministrazione documenti connessi con le attività di smaltimento;
- 5) intervento, su specifica richiesta della Prefettura, per la raccolta e smaltimento di elevati quantitativi di rifiuti speciali nonché di quelli assimilabili agli urbani;
- 6) raccolta di liquami proveniente dalla rete fognante interna non collegata alla rete comunale.

Per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dovrà essere dimensionata e predisposta un'area di raccolta da destinare a deposito temporaneo e forniti, secondo un piano concordato con la Prefettura, gli appositi contenitori in numero idoneo in funzione della quantità di rifiuti prevista per tipologia di rifiuto e per frequenza dei ritiri.

L'attività di smaltimento deve ottemperare alle disposizioni dettate dalla normativa vigente e in particolare dal D.lgs. n. 152/2006 e dal D.M. 30 marzo 2016 (SISTRI) e s.m.i.

Il trasporto presso centri di conferimento autorizzati dovrà essere specifico mediante fornitura alla Prefettura di "Formulari Identificativi Rifiuti" debitamente controfirmati e timbrati dal centro di conferimento a prova dell'avvenuto smaltimento.

Nel rispetto di applicabilità e scadenze previste dalla normativa vigente in materia di SISTRI di cui al D.M. 30 marzo 2016 s.m.i., il formulario di identificazione dei rifiuti è sostituito dalla scheda Sistri. La scheda completa deve essere trasmessa dal gestore dell'impianto di recupero e smaltimento alla Prefettura.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti i costi inerenti la gestione del servizio, compresi quelli del personale addetto al servizio di pulizia e igiene ambientale, quelli per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, quelli per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature e dei mezzi e quelli per l'acquisto dei materiali di consumo oggetto delle attività.

## **Descrizione del servizio cura delle aree verdi**

La manutenzione delle aree verdi, ove presenti, comprende il costante mantenimento in buone condizioni del tappeto erboso, giardini, piante, alberi, prati e tutte le superfici coltivate a verde poste nell'area di pertinenza del centro di accoglienza.

Gli interventi da effettuare devono comprendere, con la frequenza dettata dalla necessità, le attività indicate nella "Tabella Frequenze pulizie", di cui dare conto alla Prefettura mediante annotazione in apposito registro.

## **Applicazione dei criteri ambientali minimi nell'esecuzione del servizio di pulizia ed igiene ambientale**



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

Le prestazioni indicate alla presente lettera E) sono assicurate conformemente ai criteri ambientali minimi applicabili ai sensi del Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 51 del 29 gennaio 2021, come successivamente modificato ed integrato con Decreto ministeriale del 24 settembre 2021<sup>1</sup>. In particolare, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle clausole e delle specifiche di cui alle seguenti sezioni del citato Allegato 1:

- lettera C) - *“criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile”*;
- lettera D) - *“criteri ambientali minimi dei detersivi per le pulizie ordinarie delle superfici*
- lettera E) - *“criteri ambientali minimi dei detersivi per le pulizie periodiche e straordinarie di superfici.*

**5) Fornitura di beni**

Il centro di accoglienza dovrà fornire tutti i generi di prima necessità come di seguito elencati:

**a) Effetti letterecchi**

<b>EFFETTI LETTERECCI</b>	<b>Quantità individuale</b>	<b>Frequenza consegna agli ospiti</b>
kit lenzuola monouso (1 federa+ 2 lenzuola)	1	ogni 3 giorni
[o, in alternativa, kit lenzuola (1 federa+ 2 lenzuola)]	[2]	[1 ogni cambio ospite]
copricuscino	1	1 ogni cambio ospite
coprimaterasso	1	1 ogni cambio ospite
coperta invernale/piumone (cm 90X190)	1	1 ogni cambio ospite
set di 3 asciugamani di spugna (di cui uno per doccia, uno per viso e una salvietta)	1	1 ogni cambio ospite

Le modalità di erogazione del kit lenzuola previste nella tabella di cui sopra si intendono come alternative. Pertanto l'ente gestore può fornire il kit lenzuola sia in modalità monouso che in modalità riutilizzabile in cotone (questi ultimi dovranno essere lavati a cura del gestore del centro di accoglienza). L'ente gestore deve effettuare la sanificazione di ciascun materasso e cuscino a ogni cambio di straniero.

**b) Prodotti per l'igiene personale:**

(da consegnare al momento dell'ingresso nel centro e da rinnovare, previa verifica, con le quantità e la frequenza sotto indicata):

<sup>1</sup> Resta ferma l'applicazione di diversi CAM alla luce delle modifiche/integrazioni che, in fase di predisposizione della documentazione di gara da parte della Stazione appaltante, potranno essere eventualmente apportate con successivi decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

<b>PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE</b>	<b>Quantità individuale</b>	<b>Frequenza consegna agli ospiti</b>
sapone liquido	500 ml	mensile
shampoo	250 ml	bimestrale
dentifricio	100 ml	mensile
spazzolino	1	trimestrale
pettine/spazzola	1	annuale
confezione assorbenti da 20 pezzi	1	mensile
carta igienica confezione da 6 rotoli	1 confezione	mensile
rasoi confezione da 5 pezzi	1 confezione	mensile
schiuma da barba 100 ml	1 confezione	mensile

**c) Vestiario:**

Si intende la fornitura del minimo necessario al momento dell'accoglienza presso la struttura e all'occorrenza il rinnovo degli stessi beni, da effettuare periodicamente al fine di garantire l'igiene e il decoro della persona nell'avvicinarsi delle stagioni. Il criterio da seguire è quello del buon padre di famiglia, secondo le specifiche esigenze di ogni minore, il minimo da garantire è di n. 1 cambio a stagione.

E' prevista l'erogazione (kit primo ingresso-vestiario) all'ingresso del migrante nel centro, con ricambio al passaggio dalla stagione fredda a quella calda e viceversa, per una somma totale di € 346,00, che verrà elargita in 2 tranches: € 173,00 per vestiario invernale e l'altra pari a € 173,00 per vestiario estivo. Tale Kit deve essere obbligatoriamente fornito agli ospiti all'ingresso nella struttura e, comunque, entro 3 giorni dall'ingresso nella struttura d'accoglienza e deve essere appropriato ed adeguato alla taglia dello straniero, nonché deve tener conto dell'età e del genere .

<b>VESTIARIO</b>	<b>Quantità individuale</b>
scarpe da ginnastica	1 paio
ciabatte in etilene vinil acetato (EVA) no infradito	1 paio
pantaloni/gonne cotone/misto lana	2
magliette intime in cotone	2
camicie/t-shirt in cotone	2
maglione misto lana	1
giubbotto invernale	1
pigiama	2
slip in cotone	4
calze/collant	4 paia



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

reggiseno

2

**Per il Servizio di lavanderia** dev'essere messo a disposizione dell'occorrente per il lavaggio di piccoli indumenti, da effettuare a cura degli stranieri, secondo le modalità di seguito indicate:

<b>DETERSIVI E DETERGENTI</b>	<b>Quantità individuale</b>	<b>Frequenza consegna agli ospiti</b>
detersivo liquido per lavaggio a mano e in lavatrice	2 lt	semestrale

All'ingresso nel centro, ogni ospite ha diritto a ricevere **una scheda telefonica da 5 euro, da erogare una sola volta**, garantendone la preventiva attivazione per l'effettivo utilizzo da parte del beneficiario nonché l'effettiva fruibilità del servizio di comunicazione nel rispetto del diritto alla corrispondenza telefonica.

E' riconosciuto a ciascun ospite un **pocket money** pari a **euro 2,5** al giorno, da consegnare in contanti oppure mediante accredito su carte prepagate e ricaricabili, escluse carte telefoniche prepagate o similari. Al momento dell'uscita dal centro il pocket money spettante e non ancora erogato è corrisposto in contanti.

Il minore straniero non accompagnato ha diritto a ricevere **materiale scolastico e ludico**.

**Di ogni fornitura effettuata l'ente gestore acquisisce ricevuta da parte dello straniero.**

### **ART. 3 Servizio di assistenza sanitaria e spese mediche**

1. Tutti i minori ospiti dei centri hanno accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale. A tal fine, l'ente gestore pone in essere le procedure necessarie per l'iscrizione degli stranieri al servizio sanitario nazionale o per il rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica degli stessi.

2. E' inoltre assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria calibrato in relazione alla tipologia ed alla dimensione del centro, secondo quanto di seguito riportato:

È assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria alle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale mediante la pronta disponibilità del medico responsabile sanitario del centro per il monte ore giornaliero indicato nella tabella di cui all'art. 5 del presente capitolato, al fine di adottare, in caso di necessità, e mediante intervento a chiamata, le misure di profilassi, sorveglianza e soccorso sanitario e disporre il trasferimento del migrante presso le strutture ospedaliere sotto il coordinamento della centrale operativa 118.

Sono, inoltre, garantiti da parte del medico del centro la visita medica d'ingresso e gli interventi di primo soccorso finalizzati anche all'accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o visite specialistiche o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche, nonché all'accertamento di situazioni di vulnerabilità.



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

Per l'espletamento dell'attività connessa alle predette visite mediche d'ingresso e al primo soccorso sanitario, è garantito l'impiego del medico per una media di 4 ore all'anno per ciascun migrante e per un monte orario complessivo di 120 ore annuali a chiamata.

Le visite sono svolte in apposito presidio medico, allestito anche all'esterno del centro, purché facilmente raggiungibile, fornito di quanto necessario per le cure ambulatoriali urgenti. Le visite mediche sono altresì svolte con l'ausilio di un mediatore/mediatrice tale da garantire una chiara e corretta condivisione delle informazioni. Il presidio garantisce l'assistenza fino all'eventuale ricovero presso strutture del servizio sanitario nazionale. I trasferimenti per ricovero ospedaliero sono effettuati a mezzo di ambulanza, sotto il coordinamento della centrale operativa 118. Nei casi in cui è disposto il ricovero ospedaliero, sono comunque assicurati allo straniero i servizi previsti dal presente capitolato fatta eccezione per quelli forniti dall'azienda sanitaria. Il medico responsabile sanitario del centro informa il direttore del centro delle prestazioni effettuate e ne dà comunicazione giornaliera alla Prefettura a mezzo pec.

Al fine di garantire e assicurare il servizio e la continuità della presa in carico del paziente (anche nella ipotesi di variazione nello staff sanitario), il medico responsabile del centro predispose e custodisce una scheda sanitaria per ciascun ospite, aggiornata in relazione alle prestazioni sanitarie erogate, ai farmaci somministrati, alle visite specialistiche eventualmente effettuate e comunque in occasione di ogni visita di controllo. Una copia della scheda deve essere consegnata allo straniero al momento dell'uscita dal centro. Nel caso in cui l'uscita dal centro è dovuta al trasferimento in altra struttura di accoglienza, copia della scheda è trasmessa al medico responsabile sanitario del centro di destinazione con modalità che assicurano il rispetto delle norme sulla riservatezza. I dati sanitari relativi agli stranieri sono custoditi nella struttura sotto la responsabilità del medico responsabile sanitario. Nel caso di cambiamento dell'ente gestore i dati sono messi a disposizione del medico responsabile sanitario del nuovo ente gestore, per assicurare la continuità terapeutica.

Il direttore del centro, a completamento delle attività inerenti al servizio di assistenza sanitaria, assicura l'espletamento delle procedure necessarie all'iscrizione dei migranti al servizio sanitario nazionale o al rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica dello straniero.

3. Sono in ogni caso assicurati la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, la somministrazione di farmaci e altre spese mediche (es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN, spese connesse allo svolgimento di terapie), nel limite economico complessivo di euro 500,00 all'anno per ciascun posto di accoglienza previsto dal contratto ed indipendentemente dal relativo turnover, nonché gli interventi di primo soccorso sanitario finalizzati all'accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche e all'accertamento di situazioni di vulnerabilità..

4. Valutazione dello stato di salute di ciascun minore, anche attraverso l'identificazione precoce dei loro bisogni di salute;

5. Interventi di assistenza sanitaria per la diagnosi e la cura di eventuali problematiche di natura fisica e/o psico-sociale compatibilmente con la permanenza all'interno dei centri, al fine di garantire la continuità assistenziale;

6. Dotazione di kit sanitari con i medicinali di prima necessità, nonché DPI, ove previsto;



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

**ART. 4 Messa a disposizione della struttura di accoglienza**

1. Il gestore si impegna a mettere a disposizione per l'accoglienza dei MSNA una struttura immobiliare per l'accoglienza collettiva ed, altresì, si impegna a garantire l'idoneità per l'uso della struttura di cui al presente capitolato, assicurandone la sicurezza sia strutturale, sia degli impianti esistenti, ai sensi della normativa vigente.
2. Eventuali danni ai beni mobili ed immobili derivanti dall'uso o da atti vandalici da parte degli ospiti sono a totale carico del Gestore.
3. L'Amministrazione potrà eseguire, in qualsiasi momento, i dovuti controlli, al fine di verificare l'adeguatezza della struttura, la corretta gestione delle attività e la regolarità dei servizi erogati.
4. Il Gestore, per il tramite del responsabile della struttura di cui al successivo articolo, s'impegna a mantenere in perfetta efficienza i locali adibiti all'accoglienza ed all'assistenza e a porre in essere tutte le azioni necessarie per sottoporre a periodica manutenzione tutti i locali e relativi impianti secondo la normativa vigente.

**ART.5 Personale e Direttore del Centro**

1. Nell'ambito dell'appalto dovrà operare una équipe multidisciplinare costituita da esperti del settore, in modo da assicurare servizi omogenei per tutte le strutture di accoglienza.
2. L'Ente gestore deve garantire adeguate modalità organizzative e l'ideale gestione del gruppo multidisciplinare, attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento professionale e formazione, momenti di verifica e valutazioni del lavoro.
3. L'aggiudicatario, al fine di promuovere la stabilità occupazionale e conformemente alle clausole sociali previste dalla normativa vigente, è tenuto:
  - ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo oppure il diverso contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023;
  - a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto;
  - a garantire, per tutta la durata del contratto, il possesso da parte del personale impiegato dei requisiti previsti dalla normativa vigente, quali, ad esempio quelli previsti dall'art. 25 bis del D.P.R. 313/2002, nonché quelli previsti dal CCNL di riferimento.



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

4. Il Direttore ed il personale del centro devono essere dotati di idonea competenza professionale in relazione alle funzioni da svolgere.
5. Tutte le figure professionali impiegate nell'appalto sono soggette all'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i MSNA, anche dopo che gli stessi hanno cessato gli incarichi.
6. Ciascuna proposta dovrà assicurare la formazione degli operatori coinvolti per garantire un aggiornamento costante e continuativo dell'équipe multidisciplinare.
7. L'aggiudicatario deve garantire la massima collaborazione alle attività di formazione/informazione che saranno eventualmente proposte dalla Prefettura e/o dalle altre Autorità competenti.
8. Nello svolgimento dei propri compiti e nei rapporti con gli ospiti, l'equipe multidisciplinare tiene conto dell'età, del grado di autonomia e della maturità dei minori stranieri non accompagnati accolti.
9. Gli aggiudicatari si impegnano a comunicare prima della stipula del contratto il piano di organizzazione del personale con articolazione degli orari, specificando, altresì, la tipologia del personale dipendente, che sarà utilizzato nella erogazione dei servizi e delle forniture oggetto dell'appalto. Nel caso di utilizzo di soci volontari da parte di cooperative sociali, fermo restando il rispetto del principio di complementarietà di cui all'art. 2 comma 5 della legge n. 381/1991, l'aggiudicatario che riveste la predetta forma di cooperativa, conformemente al citato articolo 2, comma 3 e 4 della legge n. 381/1991, dovrà altresì indicare il piano dei costi vivi non costituenti retribuzione da lavoro dipendente, che saranno presumibilmente sostenuti e documentati in corso di esecuzione dell'affidamento per l'impiego dei medesimi soci volontari.
10. L'ente gestore assicura i servizi nell'arco delle 24 ore giornaliere secondo l'articolazione nel servizio diurno, dalle ore 06:00 alle ore 22:00 e in quello notturno, dalle ore 22:00 alle ore 06:00, articolando le relative prestazioni in base al monte orario minimo richiesto ed assicurando la contemporanea presenza delle unità di personale, laddove indicate, secondo lo schema seguente:



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

<b>PERSONALE</b>	<b>unità</b>	<b>ore al giorno</b>	<b>ore a settimana</b>	<b>livelli</b>	<b>Ore mensili</b>
operatori diurni	1	10	70	B1	300
operatori notturni	1	8	56	A2 + ind. notte	240
direttore			6	F2 con id	24
amministrativo			0	D2	0
infermiere			0	C3/D1 con ip	0
medico		3		E2 con ip	60
operatore sociale			22	D2	88
mediazione linguistica			10	D2	40
insegnante lingua italiana			4	D2	16
informazione normativa e orientamento al territorio			4	D1	16
psicologo			6	E2	24

Le ore indicate nella suddetta tabella sono le **ore effettive** (e non teoriche) che il gestore dovrà assicurare per ogni figura professionale richiesta. Pertanto, **l'aggiudicatario dovrà garantire lo svolgimento delle ore mensili, indipendentemente dall'organizzazione settimanale dell'attività lavorativa e dalle garanzie di legge previste a favore dei lavoratori (es. ferie, malattie, ecc.).**

**Anche le eventuali ore offerte in più quali migliorie, dovranno essere ore effettive e rese qualora le presenze medie mensili non siano inferiori a n. 20 giornaliere.**

Si precisa che il calcolo del costo del personale inglobato nel corrispettivo riconosciuto all'aggiudicatario, è stato sviluppato sulla base dell'aggiornamento dei prezzi della manodopera, applicando il CCNL relativo alle cooperative sociali, con stima ad ottobre 2025 ed in base alle qualifiche indicate nella suddetta tabella, applicando l'indennità di turno su tutte le figure richieste ed adeguando l'imposta relativa all'IRAP in base alla normativa regionale di competenza.

**Qualora, in sede di offerta, le qualifiche indicate dall'aggiudicatario dovessero risultare inferiori rispetto a quelle sopra richieste o l'orario di lavoro non dovesse prevedere turnazioni, il prezzo riconosciuto al gestore sarà parametrato al livello d'inquadramento contrattuale effettivo e l'indennità non verrà considerata.**

11. Per ogni turno di lavoro è garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti.

12. Il personale deve essere munito di cartellino di riconoscimento corredato di fotografia del dipendente formato tessera, con indicazione del ruolo, in modo da essere immediatamente riconoscibile.

13. Presso il centro di accoglienza, fermo restando quanto indicato con riguardo all'intervento a chiamata per visite di primo ingresso e primo soccorso nel limite di 4 ore all'anno per migrante e 120 ore all'anno per ciascuno centro, le prestazioni sanitarie del medico sono ordinariamente



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

eseguite in pronta disponibilità ai sensi del medesimo art. 58 del CCNL di settore e nel rispetto del monte ore giornaliero indicato, in relazione ai predetti centri, nelle tabelle di cui alla succitata tabella.

14. In caso di aumento (fino al raggiungimento di un massimo di 36 posti) o diminuzione delle presenze nei centri, ed indipendentemente dalle relative cause, l'ente gestore, al fine di garantire le stesse caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e delle forniture oggetto dell'appalto, adegua le risorse del personale e strumentali alle nuove esigenze, rispettando, in proporzione al numero dei posti attivati presso ciascuna struttura, il capitolato nonché il monte ore minimo dei servizi, giornalieri e settimanali, indicati nelle colonne della tabella di cui sopra.

15. L'ente gestore assicura l'impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere, garantendo un'adeguata presenza di personale femminile ai fini dell'equilibrio di genere. La Prefettura verifica periodicamente l'adeguatezza dei profili professionali ai relativi compiti e l'adeguatezza del comportamento degli operatori e si riserva il diritto di motivata richiesta agli aggiudicatari di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, compreso il direttore, senza maggiori oneri per la Prefettura.

16. Gli aggiudicatari riconoscono alla Prefettura la facoltà di richiedere la sostituzione di qualunque unità di personale addetto alle prestazioni che, a seguito di verifica, fosse ritenuta non idonea alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso gli aggiudicatari si obbligano a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di otto giorni dalla richiesta della Prefettura, e a garantire la continuità del servizio.

17. L'ente gestore nomina un direttore del centro come unico referente nei confronti della Prefettura, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, e si impegna a comunicarne tempestivamente alle Autorità competenti il nominativo.

18. Il direttore responsabile della struttura sovrintende al regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato all'interno della struttura di accoglienza, segnalando tempestivamente alla Prefettura eventuali circostanze che incidono negativamente sulla gestione dei servizi medesimi.

19. Il direttore del centro provvede inoltre:

- a. all'elaborazione e all'adozione del regolamento interno della struttura, di cui all'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Interno del 1° settembre 2016, e ai suoi aggiornamenti secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo le indicazioni della Prefettura;
- b. alla vigilanza sull'osservanza del suddetto regolamento da parte degli operatori e degli ospiti della struttura;
- c. a sovrintendere al regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente schema di capitolato all'interno delle strutture;
- d. a segnalare tempestivamente alla Prefettura eventuali circostanze che incidano negativamente sulla gestione dei servizi oggetto del presente capitolato;
- e. alla designazione dei referenti delle singole strutture in cui si svolgono le attività previste dall'appalto che possono, eventualmente, coadiuvarlo nelle attività di sua competenza;
- f. alla supervisione e coordinamento delle attività;



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

- g. al raccordo periodico con il Servizio Centrale SAI, con il supporto della Prefettura ed in subordine con i servizi sociali del Comune dove è ubicata la struttura;
- h. ad effettuare le notifiche delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25;
- i. a comunicare ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro mediante modalità informatiche standardizzate;
- j. ad individuare il medico responsabile sanitario del centro, comunicandone i relativi recapiti alla Prefettura;
- k. al raccordo con le Autorità competenti per garantire, nel superiore interesse del minore, la tempestiva attuazione dei trasferimenti disposti dal Ministero dell'Interno;
- l. alla comunicazione mensile alla Prefettura in ordine alle attività svolte e informazione tempestiva, alla medesima, su eventuali criticità emergenti.

**ART. 6 Beni Immobili**

1. L'ente gestore mette a disposizione la struttura, destinata in via esclusiva all'accoglienza dei MSNA, in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore.
2. La struttura, la cui capienza massima è di 50 posti, deve essere ubicata in luoghi possibilmente facilmente raggiungibili e comunque tali da garantire l'accesso ai servizi pertinenti e alla vita sociale del territorio (servizi pubblici, scuola, assistenza sanitaria, assistenza legale).
3. La struttura proposta dovrà essere disponibile entro 5 giorni dalla data di stipula del contratto. Entro il medesimo termine, l'ente gestore dovrà produrre le certificazioni comprovati l'idoneità della stessa sotto il profilo urbanistico, igienico-sanitario e di sicurezza.
4. La struttura proposta dovrà prevedere spazi personali con servizi igienici e camere da letto separati per l'accoglienza di MSNA di sesso maschile e femminile.
5. La struttura deve essere dotata di servizi igienici adeguati e in numero sufficiente in rapporto ai beneficiari accolti, dotati di serratura, accessibili tutti i giorni 24 ore su 24 e proporzionalmente superiore in base al numero di beneficiari e alla presenza mista di genere.
6. La Prefettura si riserva la facoltà di verificare in ogni momento, l'idoneità, la capienza e la compatibilità della dislocazione logistica degli immobili in cui saranno svolti i servizi. La verifica dell'idoneità è di esclusiva competenza e ad insindacabile giudizio della Prefettura. In particolare, qualora vengano segnalate anomalie igienico sanitarie o relative alla sicurezza degli immobili adibiti a centri e strutture per l'accoglienza di MSNA, la Prefettura potrà attivare verifiche attraverso tutti i competenti organismi. In caso di esito negativo delle predette verifiche sugli immobili, la Prefettura potrà richiedere la sostituzione dei medesimi e, in mancanza di sostituzione, procederà alla risoluzione del contratto.



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

7. Tutti gli impianti della struttura (elettrico, idrico, climatizzazione/riscaldamento etc) devono essere pienamente efficienti e funzionanti in conformità alle previsioni di legge.
8. Gli arredi e le suppellettili devono consentire ottimali condizioni di vivibilità ed essere idonei alla tipologia di sicurezza.

**ART. 7 Responsabilità e obblighi dell'aggiudicatario**

1. L'ente gestore e gli aggiudicatari dei servizi prestazionali si impegnano ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle condizioni e modalità stabilite nel capitolato, garantendo la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. A pena di risoluzione del contratto, gli aggiudicatari ed il proprio personale, per le conseguenti determinazioni di competenza, comunicano alla Prefettura e ai locali Uffici di pubblica sicurezza ogni condotta nonché ogni ulteriore fatto di natura dolosa e/o colposa commesso con violenza sulle persone e/o sulle cose presenti nei centri e nelle strutture di cui sopra. Detta comunicazione deve essere effettuata nell'immediatezza dei fatti, mediante relazione scritta, corredata dalla possibile documentazione di supporto, anche video-fotografica; contestualmente, sempre a pena di risoluzione del contratto, il personale dell'ente gestore operante nei centri e nelle strutture deve comunicare i predetti fatti e condotte mediante contatto telefonico al numero 112 (Numero Unico Europeo per le Emergenze – NUEE -) al fine di assicurare i tempestivi interventi e provvedimenti del caso.
3. Il gestore resta responsabile, anche verso terzi, dei danni alle persone e alle cose imputabili al personale di cui all'art. 5, rimanendo l'Amministrazione sollevata da tutte le conseguenze, nessuna esclusa, dagli atti dolosi e/o colposi di questi.
4. L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale per ciò che concerne eventuali rapporti contrattuali tra il Gestore e i terzi.
5. Il Gestore si obbliga inoltre a sollevare l'Amministrazione da ogni richiesta che potesse essere rivolta dai terzi succitati.
6. L'inosservanza della precedente clausola costituisce inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.
7. Gli aggiudicatari sono tenuti ad osservare scrupolosamente tutte le norme vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali, nonché in materia di rapporto di lavoro in genere.
8. Conformemente all'art. 11, comma 1, 2 e 5 del D.lgs. n. 36/2023 e a quanto altresì previsto dal bando nonché dagli allegati disciplinari di gara, gli aggiudicatari ed i subappaltatori sono tenuti a rispettare tutti gli obblighi del contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. In ogni caso, gli aggiudicatari ed i subappaltatori sono tenuti a rispettare gli obblighi del diverso contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023 e alle corrispondenti previsioni contenute negli allegati disciplinari di gara.



# *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

9. Fatto salvo il trattamento di miglior favore, gli aggiudicatari devono continuare ad applicare i contratti collettivi di cui al precedente comma anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
10. Gli aggiudicatari ed i subappaltatori garantiscono al proprio personale, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023.
11. In caso di utilizzo di soci volontari da parte di enti gestori che operano nella qualità e nella forma delle cooperative sociali, restano ferme le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 2 comma 3 della legge 381/1991.
12. Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il personale messo a disposizione dagli aggiudicatari e l'Amministrazione dell'Interno.
13. L'aggiudicatario assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso il centro, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.
14. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli, l'aggiudicatario garantisce la tracciabilità dei beni e dei servizi erogati. L'aggiudicatario trasmette, inoltre, alla Prefettura una relazione mensile in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nel centro, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nel centro per ogni tipologia di servizio, nonché i costi del personale, il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze.

## **ART. 8 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

È a carico degli aggiudicatari l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.

L'ente gestore, a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.

## **ART. 9 Direttore dell'esecuzione**

1. Il direttore dell'esecuzione è nominato dalla Prefettura ed è responsabile del coordinamento, della direzione, delle verifiche e del controllo tecnico-contabile sull'esecuzione del contratto. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di servizio del responsabile unico del



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

procedimento, impartisce agli aggiudicatari le indicazioni necessarie per la regolare esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali.

In particolare, il direttore dell'esecuzione:

- a) dà avvio all'esecuzione della prestazione sulla base delle disposizioni del RUP;
- b) nei casi previsti dall'articolo, 17 comma 8 e 9 del D. Lgs. n. 36/2023 ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza;
- c) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori e controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- d) fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 120 del D.lgs. n. 36/2023 in tema di modifica dei contratti in corso di esecuzione;
- e) propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023;
- f) ordina la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023.
- g) procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto;
- h) adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose nel caso di sinistri nel corso dell'esecuzione e compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause;
- i) provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura e accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
- j) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento;
- k) elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni.

2. Per i compiti e le funzioni del direttore dell'esecuzione trovano altresì applicazione le disposizioni dell'articolo 114 comma 1 e comma da 7 a 10 del D.lgs. n. 36/2023 nonché, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo II, dell'Allegato II.14 al predetto decreto legislativo.

#### **ART. 10 Liquidazione dei servizi**

1. Per l'accoglienza dei MSNA, al gestore verrà liquidato l'importo scaturito dal ribasso sui servizi e forniture richiesti, compresa la manodopera, nonché il rimborso dei servizi e forniture aggiuntivi, al netto d'I.V.A., come di seguito meglio specificati:
  - a) **costo per i servizi di gestione**, quantificato in € 39,79 pro-die pro-capite, comprensivo dei seguenti importi pro-die pro-capite: € 20,16 per la manodopera del personale impiegato; € 0,90 per servizio trasporto dei MSNA presenti nei centri, per il raggiungimento degli uffici di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria e delle strutture



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

sanitarie secondo le indicazioni del medico responsabile del centro, nonché per il trasporto di cui all'art. 2.8, lettere a) b) e c); € 4,13 per costo struttura (affitto, affitto figurativo, utenze); € 0,58 per effetti lettereschi e prodotti per l'igiene personale; € 0,58 per il servizio di lavanderia; € 11,83 per il servizio di preparazione e/o fornitura dei pasti; € 0,69 per stoviglie monouso biodegradabili e compostabili; € 0,92 per servizio di pulizia e igiene ambientale e TARI.

- b) **Kit di primo ingresso per singolo migrante (vestiario)**, quantificato in € 173,00. Il costo pro-die/pro-capite è di 1,90 euro, considerando un secondo kit da € 173,00 al cambio di stagione ed un turnover all'anno (€ 346,00 x 2/365 gg.).
- c) **Materiale didattico, materiale ludico e trasporto scolastico**, quantificato in € 0,50 pro-die/pro-capite, rapportato ad un limite massimo di € 180,00 all'anno per ciascun MSNA, indipendentemente dal relativo turnover.
- d) **scheda telefonica una tantum all'ingresso**, quantificata in € 5,00. Il costo pro-die/pro-capite, considerando un turnover all'anno, ammonta a € 0,027.
- e) **Pocket money**, quantificato in € 2,50 pro-die/pro-capite.
- f) **Intervento a chiamata medico per visite primo ingresso e primo soccorso (ipotizzando max 4 ore all'anno pro-capite, per un massimo di 120 ore all'anno a MSNA)**, quantificato in € 0,44 pro-die/pro-capite. Tale costo è scaturito calcolando il costo orario del medico ordinariamente impiegato in reperibilità ai sensi dell'art. 58 del contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, così come aggiornato dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 30/2024 del 14/06/2024 ed adeguando l'IRAP prevista dalla Regione Calabria per la tipologia di attività in parola (€ 35,229). In sede di gara potrà essere verificata l'applicazione di un diverso contratto collettivo nazionale e territoriale, conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023. Per la determinazione del corrispettivo riferito alle prestazioni di cui sopra, si tiene conto della previsione del citato articolo 58 comma 4, secondo cui l'intervento a chiamata costituisce lavoro straordinario, la cui retribuzione si aggiunge all'indennità oraria lorda di reperibilità comunque corrisposta (quindi, in orario diurno non festivo l'intervento costerà € 40,513 all'ora). L'indennità di reperibilità rimane inclusa nel costo pro-die/pro-capite del personale indicato alla lettera a) del presente articolo.  
Il costo così ottenuto è stato moltiplicato per 4 ore e diviso per 365 giorni.
- g) **Maggiorazione oraria del 30% per chiamata medico per visite primo ingresso e primo soccorso (ipotizzando max 4 ore all'anno pro-capite, per un massimo di 120 ore all'anno a MSNA) in caso di intervento in orario notturno non festivo/diurno festivo**, quantificata in € 0,06 pro-die/pro-capite in più rispetto alla maggiorazione relativa allo straordinario diurno di cui al punto f) del presente articolo.
- h) **Maggiorazione oraria del 50% per chiamata medico per visite primo ingresso e primo soccorso (ipotizzando max 4 ore all'anno pro-capite, per un massimo di 120 ore all'anno a MSNA) in caso di intervento in orario notturno festivo**,



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

quantificata in € 0,14 pro-die/pro-capite in più rispetto alla maggiorazione relativa allo straordinario diurno di cui al punto f) del presente articolo.

- i) Intervento a chiamata medico in reperibilità (ipotizzando max 3 ore di intervento pro-die)**, quantificato in € 4,05 pro-die/pro-capite. Tale costo è scaturito calcolando il costo orario del medico ordinariamente impiegato in reperibilità ai sensi dell'art. 58 del contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, così come aggiornato dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 30/2024 del 14/06/2024 ed adeguando l'IRAP prevista dalla Regione Calabria per la tipologia di attività in parola (€ 35,229). In sede di gara potrà essere verificata l'applicazione di un diverso contratto collettivo nazionale e territoriale, conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023. Per la determinazione del corrispettivo riferito alle prestazioni di cui sopra, si tiene conto della previsione del citato articolo 58 comma 4, secondo cui l'intervento a chiamata costituisce lavoro straordinario la cui retribuzione si aggiunge all'indennità oraria lorda di reperibilità comunque corrisposta (quindi, in orario diurno non festivo l'intervento costerà € 40,513 all'ora). L'indennità di reperibilità rimane inclusa nel costo pro-die/pro-capite del personale indicato alla lettera a) del presente articolo. Il costo orario così ottenuto è stato moltiplicato per 3 ore e diviso per i 30 posti messi a disposizione.
- j) Maggiorazione oraria del 30% per intervento a chiamata medico in reperibilità (ipotizzando max 3 ore di intervento pro-die) in orario notturno non festivo/diurno festivo**, quantificato in € 0,53 pro-die/pro-capite in più rispetto alla maggiorazione relativa allo straordinario diurno di cui al punto i) del presente articolo.
- k) Maggiorazione oraria del 50% per intervento a chiamata medico in reperibilità (ipotizzando max 3 ore di intervento pro-die) in orario festivo notturno**, quantificato in € 1,23 pro-die/pro-capite in più rispetto alla maggiorazione relativa allo straordinario diurno di cui al punto i) del presente articolo.
- l) Farmaci e prestazioni sanitarie non coperti dal SSN, nel limite di 500 euro anno per ciascun posto di accoglienza ed indipendentemente dal relativo turnover**, quantificato in un massimo di € 500,00 all'anno per ciascun posto di accoglienza previsto dal contratto ed indipendentemente dal relativo turnover per l'eventuale somministrazione di farmaci e di altre prestazioni sanitarie (es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN, spese connesse allo svolgimento di terapie). L'incidenza giornaliera a MSNA di tale importo è di € 1,37.

2. A tale proposito, il Gestore è obbligato a comunicare le presenze degli ospiti.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà, senza alcun preavviso, di poter trasferire gli stranieri ospitati presso altre strutture per motivi di ordine pubblico o a seguito di apposita comunicazione del Ministero dell'Interno.



# *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

4. I corrisponenti pagamenti, dedotte le eventuali penalità di cui ai successivi articoli, saranno disposti dalla Prefettura di Vibo Valentia, previo accreditamento dei fondi da parte del Ministero dell'Interno e su presentazione di regolare fattura che dovrà essere redatta secondo le norme in vigore e munita del codice CIG e gli estremi del conto corrente dedicato.
5. L'attività di liquidazione e di pagamento delle spese sarà in ogni caso preceduta dalla prescritta istruttoria, finalizzata all'accertamento in capo al Gestore, della correttezza contributiva nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali nel caso di utilizzo di personale dipendente (DURC), all'eventuale verifica di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, nonché al riscontro delle dichiarazioni concernenti la regolare esecuzione del servizio nei termini e nelle modalità previste. Pertanto, potranno essere liquidati solamente i servizi erogati.
6. In particolare, il Gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato ai rapporti con la Pubblica Amministrazione.

## **ART. 11 Spese di gestione ordinaria ed eventuale guardiania**

Gli oneri ordinari (quali le utenze domestiche) per la gestione della struttura di accoglienza messa a disposizione dell'Amministrazione, sono interamente a carico del Gestore.

## **ART. 12 Trattamento dei dati personali**

I dati personali relativi ai soggetti ospiti della struttura, devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni contenute nel Codice di protezione dei dati personali di cui al D. L.vo 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **ART. 13 Aggiudicazione appalto**

1. L'appalto sarà aggiudicato tramite procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 50, comma 1, lett. e), del d.lgs. 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, disciplinato dall'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023, attribuendo un punteggio massimo di 70 punti per l'offerta tecnica e 30 punti per quella economica; tecnica e 30 punti per quella economica.
2. L'Amministrazione si avvarrà della piattaforma telematica di "Acquistiinretepa" gestita da CONSIP.
3. Prima dell'aggiudicazione definitiva, la Prefettura procede a:
  - a) richiedere, ai fini delle verifiche antimafia, una dichiarazione contenente i dati identificativi e luogo di residenza dei soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011 (ove non già posseduti) e dei relativi familiari conviventi di maggiore età;



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

- b) richiedere il titolo di disponibilità per ciascuno degli immobili proposti o, in mancanza, apposita scrittura privata dalla quale risulti l'impegno del proprietario a concedere in locazione, comodato, ecc., il suddetto immobile al concorrente proponente a decorrere dalla stipula del futuro contratto d'appalto e per tutta la durata del medesimo;
- c) richiedere una relazione dettagliata, redatta da un tecnico che attesti che gli immobili presso i quali sarà espletato il servizio siano agibili, con idonea destinazione d'uso, in possesso delle prescritte certificazioni igienico-sanitarie, conformi alla vigente normativa in materia residenziale, urbanistica ed edilizia, nonché a quella in materia di impiantistica.

Alla relazione dovranno essere allegati:

- report fotografico dei luoghi;
  - certificazione di idoneità dell'impianto termico e di quello elettrico;
  - certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco, ove previsto ai sensi del DM 6/2/1982e s.m.i;
  - certificazione sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
4. La Prefettura si riserva la facoltà di verificare, prima della stipula del contratto e in ogni momento, l'idoneità, la capienza e la compatibilità della dislocazione logistica degli immobili in cui saranno svolti i servizi. La verifica dell'idoneità è di esclusiva competenza e ad insindacabile giudizio della Prefettura. In particolare, qualora, dalle verifiche effettuate, risulti che la capienza massima dell'immobile sia inferiore a quella offerta, si procederà con la stipula di un contratto nel rispetto del limite di posti calcolato dalla Prefettura.

#### **ART. 14 Garanzia definitiva**

Gli aggiudicatari, ai fini della sottoscrizione del contratto, sono tenuti a prestare le garanzie definitive previste dagli allegati disciplinari di gara, in conformità all'articolo 117 del D.lgs. n. 36/2023.

#### **ART. 15 Copertura assicurativa**

1. A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitanti nella struttura, l'ente gestore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa, che dovrà coprire anche i rischi derivanti da infortuni relativi ai lavoratori e la responsabilità civile per eventuali danni a persone/o cose, anche di terzi, derivanti dall'attività di accoglienza.
2. Eventuali danni ai beni mobili e immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti saranno a totale carico dell'Ente Gestore.

#### **ART. 16 Determinazione dell'importo del contratto di appalto**



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

L'importo massimo annuale del contratto d'appalto, al netto di I.V.A., è determinato moltiplicando il costo per i servizi di gestione, del kit di primo ingresso (vestiario, considerando un ricambio stagionale ed un turnover all'anno) e del materiale didattico, del materiale ludico e del trasporto scolastico, per il numero dei posti di accoglienza richiesti, per 365 giorni. Il valore scaturito da tale calcolo costituisce la base di gara, ed è comprensivo del costo della manodopera. La predetta base di gara, depurata del costo della manodopera, sarà soggetta a ribasso in sede di gara

Nel calcolo dell'importo massimo annuale del contratto, alla base di gara si aggiunge:

- l'importo del pocket money di € 2,50 pro-die pro-capite;
- il costo di € 5,00 per la scheda telefonica, moltiplicato per il numero dei posti e per 365 giorni, tenendo conto di un turnover all'anno;
- il rimborso dei farmaci e prestazioni sanitarie non coperti dal SSN, nel limite di € 500,00 annuo per ciascun posto di accoglienza ed indipendentemente dal relativo turnover (per un'incidenza giornaliera a MSNA di € 1,37);
- il costo dell'intervento del medico per visite primo ingresso e primo soccorso, per un massimo di 4 ore all'anno pro-capite, moltiplicato per i posti previsti, a cui si aggiungono le maggiorazioni per il lavoro festivo e per il lavoro notturno, così come previsto dal CCNL del settore;
- il costo dell'intervento a chiamata del medico in reperibilità, per un massimo di 3 ore di intervento pro-die, moltiplicato per 365 giorni, a cui si aggiungono le maggiorazioni per il lavoro festivo e per il lavoro notturno, così come previsto dal CCNL del settore.

L'aggiudicatario prende atto che l'importo sopraindicato è da intendersi quale massimale di spesa annuo e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi e delle forniture per il loro intero ammontare.

L'importo a base di gara è pari ad € 42,19 (euro quarantadue/19) oltre I.V.A. se dovuta, pro-capite e pro-die, è comprensivo di € 20,16 pro-capite/pro-die del costo della manodopera. Quest'ultimo non sarà soggetto al ribasso.

L'importo dei € 42,19 include:

- i servizi di gestione, pari ad € 39,79 pro-die/procapite;
- il kit di primo ingresso, quantificato in € 173,00. Il costo pro-die/pro-capite è di € 1,90, considerando un secondo kit da € 173,00 al cambio di stagione ed un turnover all'anno;
- il materiale didattico, materiale ludico e il trasporto scolastico, avente un costo complessivo pari ad € 180,00. L'incidenza pro capite/pro die è pari ad € 0,50.

L'importo totale della base di gara relativa all'anno è di € 461.980,50 (di cui € 220.752,00 per costi di manodopera), scaturente dalla moltiplicazione tra l'importo della base di gara giornaliera pro-capite (€ 42,19), i numeri dei posti dell'accoglienza richiesti (n. 30) e la durata massima dell'affidamento (365 gg.)



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

Il pagamento di questo importo, diminuito della percentuale di ribasso, deve avvenire, sulla base dell'attestazione delle effettive presenze e della consegna materiale dei beni debitamente documentati.

L'importo stimato complessivo dell'appalto è di € 561.755,70, oltre I.V.A., se dovuta, calcolato sommando alla base di gara annuale i rimborsi non soggetti a ribasso per l'erogazione dei pocket money, della scheda telefonica, dei farmaci e prestazioni sanitarie non coperti dal SSN, fino ad un massimo di € 500,00 annuo a MSNA, degli interventi del medico per visite di primo ingresso e primo soccorso e gli interventi del medico in reperibilità, così come dettagliati nell'art. 10 di questo capitolato e nella tabella di cui sotto. Il totale del costo della manodopera compresa all'interno del predetto importo è pari ad € 277.852,20.

Dividendo l'importo stimato complessivo dell'appalto per i posti di accoglienza previsti (n. 30) e per il numero dei giorni dell'anno (365 gg.) si ottiene l'importo dell'appalto pro-die/pro-capite di € 51,30 di cui € 25,37 per il costo complessivo della manodopera pro-die/pro-capite.

MSNA IN CENTRI COLLETTIVI FINO A 30 POSTI						
QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO						
TIPOLOGIA DI SPESA			IMPORTO	NR. POSTI	GIORNI	TOTALE
BASE DI GARA	Servizi di gestione	39,79 €	42,19 €	30	365	461.980,50 €
	<i>di cui manodopera</i>	20,16 €				
	Kit primo ingresso	1,90 €				
	Materiale didattico, materiale ludico e trasporto scolastico	0,50 €				
INTERVENTO A CHIAMATA MEDICO PER VISITE PRIM INGRESSO E PRIMO SOCCORSO	diurno		0,44 €	30	365	4.818,00 €
	maggiorazione festivo diurno o notturno non festivo		0,06 €	30	302	543,60 €
	maggiorazione notturno festivo		0,14 €	30	63	264,60 €
INTERVENTO A CHIAMATA MEDICO IN REPERIBILITA'	diurno		4,05 €	30	365	44.347,50 €
	maggiorazione festivo diurno o notturno non festivo		0,53 €	30	302	4.801,80 €
	maggiorazione notturno festivo		1,23 €	30	63	2.324,70 €
FARMACI E PRESTAZIONI SANITARIE NON COPERTI DAL SSN			500,00 €	30		15.000,00 €
POCKET MONEY			2,50 €	30	365	27.375,00 €
SCHEDA TELEFONICA			5,00 €	60		300,00 €
				<i>(30 posti ed un turnover all'anno)</i>		
<b>IMPORTO STIMATO COMPLESSIVO</b>						<b>561.755,70 €</b>
Importo opzione ex art. 120 comma 9 (20%)						112.351,14 €
<b>TOTALE VALORE STIMATO APPALTO</b>						<b>674.106,84 €</b>



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

**L'importo degli oneri della sicurezza per rischi interferenziali è pari a € 0,00.**

**ART.17 Modifiche dei contratti e obbligo del quinto e revisione dei prezzi**

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D. Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Prefettura-U.T.G. può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La Prefettura, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si riserva di richiedere all'Ente gestore una variazione delle prestazioni contrattuali per un massimo del 20% del valore del contratto iniziale in relazione ad un aumento/decremento dei posti di accoglienza, presso le strutture oggetto di offerta o nuove strutture successivamente resesi disponibili.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

La revisione in aumento deve essere richiesta a cura dell'aggiudicatario-Ente gestore a mezzo pec, mentre quella in diminuzione deve essere comunicata dal RUP. L'Ente gestore, a corredo della richiesta di revisione dei prezzi, deve produrre la documentazione atta a comprovare l'aumento dei costi di gestione in misura superiore al valore della franchigia anzidetta del 5% (a titolo esemplificativo: quadro economico dell'appalto, nuovi contratti di sub-fornitura e appalto modificativi dei prezzi originariamente convenuti con fornitori e subappaltatori, fatture pagate per l'approvvigionamento di beni e servizi, etc). La compensazione per i maggiori costi sostenuti non ha effetti retroattivi;

Sulla richiesta avanzata dall'Ente gestore, la Prefettura si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato;

In caso di accoglimento della richiesta dell'Ente gestore, la Prefettura riconosce la revisione del prezzo con decorrenza dal giorno di presentazione della richiesta medesima, qualora accerti che da quella data era effettivamente maturato l'incremento degli oneri di gestione, alle condizioni indicate nei punti che precedono.

Oltre a quanto previsto nei commi precedenti la Prefettura può procedere a modificare il contratto, anche nei seguenti casi:

- a. al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023;
- b. al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023.

Tali modifiche sono soggette alle comunicazioni previste dall'art. 120, comma 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 5 comma 11 dell'Allegato II.14 del predetto decreto legislativo.



# *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

## **ART. 18 Subappalto**

Al fine di assicurare un organico ed efficace controllo della corretta esecuzione dei principali servizi alla persona previsti dal presente capitolato, nonché del rispetto dei sottesi diritti fondamentali facenti capo ai migranti e al personale complessivamente impiegato nell'esecuzione dell'appalto, l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in via esclusiva le principali prestazioni:

1. servizio di gestione amministrativa di cui all'art. 2;
2. servizi di assistenza generica alla persona (ad esclusione dei servizi di lavanderia) di cui all'art. 2;
3. servizio di trasporto ( ad esclusione del servizio di trasporto ed accompagnamento di cui all'art. 2.8, lettere a), b e c);
4. servizio di consegna dei pasti ai MSNA (fermo restando che la preventiva preparazione/fornitura potrà essere eseguita dal subappaltatore) e servizio di consegna ai MSNA di derrate alimentari o di buoni spesa.

Come è noto le suddette attività rientrano tra quelle individuate dalla legge 190/2012 come a rischio di infiltrazione mafiosa (*autotrasporti per conto di terzi, ristorazione e gestione delle mense e catering, servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti*), pertanto nello specifico il subappaltatore dovrà essere iscritto nell'elenco *white list* provinciale della Prefettura di appartenenza.

Per l'esecuzione delle prestazioni subappaltabili di cui sopra, si applicano le disposizioni dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 nonché le ulteriori, vigenti norme in materia di subappalto di servizi e forniture, in quanto compatibili.

## **ART. 19 Sistema dei Controlli**

1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.
2. Il Ministero dell'interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche dei centri, anche mediante proprio personale.
3. I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

4. L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell'appalto con particolare riguardo:
  - a) alla registrazione delle presenze;
  - b) all'adeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie e abitative;
  - c) all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità anche mediante la firma degli stranieri all'atto della consegna dei beni;
  - d) al **personale impiegato**, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante **sistema di rilevazione automatica (impronte digitali)**, a **pena d'esclusione**, nonché alle qualifiche professionali richieste;
  - e) all'efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all'adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari e ai minori;
  - f) all'effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro.
5. All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il direttore dell'esecuzione procede alla contestazione delle violazioni all'aggiudicatario, secondo le modalità previste dall'articolo 20.
6. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dall'aggiudicatario al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze del 18 ottobre 2017.

**ART. 20 Penali**

1. La Prefettura, in caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto, rilevate in sede di controllo, applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell'importo contrattuale mensile, I.V.A. ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.

2. Entro il predetto limite, in caso di accertata omissione dei servizi descritti all'art. 2, richiesti nella misura stabilita dalla Tabella di cui all'art. 5 del presente capitolato, è applicata una penale commisurata alle prestazioni omesse e ai costi orari medi del lavoro indicati nelle Tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il CCNL di settore e riferite ad ottobre 2025, così come aggiornate in base all'applicazione dell'IRAP regionale di riferimento, avuto riguardo al livello di inquadramento corrispondente alla figura professionale non impiegata.

3. Il direttore dell'esecuzione del contratto contesta, per iscritto, nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2, gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali all'aggiudicatario, che può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. L'Amministrazione applica la penale di cui ai commi 1 e 2



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

se ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine.

4. La Prefettura, nel caso di cui al comma 3, provvede a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all'importo della penale.

**ART. 21 Sospensione e risoluzione del contratto**

1. Per ragioni di necessità o di pubblico interesse o nel caso di riduzione per un periodo di almeno 60 giorni delle presenze all'interno del centro in misura superiore al 50% della capienza massima teorica, la Prefettura ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto, previa comunicazione agli aggiudicatari.
2. La sospensione ha effetto dal trentesimo giorno dalla comunicazione di cui al precedente periodo e comporta la liquidazione all'aggiudicatario del corrispettivo fino ad allora maturato. La medesima sospensione comporta inoltre la corresponsione di un indennizzo pari al 30% del valore dei beni deperibili acquistati prima della comunicazione della sospensione, comprovati da documenti fiscali.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, la Prefettura, ove ne ricorrano i presupposti, ne dispone la ripresa dell'esecuzione con un preavviso di almeno giorni 15, e indica il nuovo termine contrattuale. L'aggiudicatario provvede alla ripresa dell'esecuzione del contratto e, in caso di inadempimento, la Prefettura può chiedere la risoluzione.
4. Nei casi di cui al comma 1, qualora a seguito della sospensione non sussistano più le condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale, la Prefettura procede al recesso ai sensi del successivo articolo 26.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023 nonché le ulteriori, vigenti norme sulla sospensione degli appalti pubblici di servizi e forniture, in quanto compatibili.
6. Ferme restando le ipotesi, le modalità e le conseguenze della risoluzione del contratto previste dall'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile:
  - a) la sospensione del servizio senza giustificato motivo;
  - b) la violazione dei diritti fondamentali della persona;
  - c) l'aver consentito l'ingresso nel centro di persone non autorizzate dalla Prefettura e/o favorito l'allontanamento ingiustificato degli stranieri;
  - d) l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle attrezzature, nonché l'inadempimento delle obbligazioni previste per l'aggiudicatario e del suo personale in merito a:
    - il rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza ed etnia, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, delle differenze di



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e dell'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado;

- alla responsabilità da parte dell'aggiudicatario per qualsiasi danno causato a persone o beni degli stessi aggiudicatari, dell'Amministrazione o di terzi, connesso direttamente o indirettamente all'esecuzione dell'appalto. A tale ultimo fine, gli aggiudicatari ed il proprio personale, nell'esecuzione delle prestazioni affidate, sono costantemente obbligati a vigilare e adottare ogni utile iniziativa affinché i migranti ospitati nei centri e nelle strutture di cui al presente schema di capitolato, rispettino i relativi obblighi di comportamento così come espressamente indicati nei regolamenti .

- alla mancata comunicazione alla Prefettura e ai locali Uffici di pubblica sicurezza di ogni condotta nonché ogni ulteriore fatto di natura dolosa e/o colposa commesso con violenza sulle persone e/o sulle cose presenti nei centri e nelle strutture, così come già definito nell'art. 7 del presente capitolato;

e) la mancata sostituzione degli immobili nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 6, ultimo periodo;

f) l'applicazione di penali di cui all'articolo 20 per un ammontare complessivo superiore al 20%, su base annuale, del valore dell'importo contrattuale mensile;

g) l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 7, commi 13 e 14 del presente capitolato;

h) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;

i) l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;

j) la perdita in capo all'aggiudicatario dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 95 del D.lgs. n. 36/2023, che non consentono la prosecuzione ed il regolare svolgimento dell'appalto.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, su proposta del RUP, il contratto è risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione della Prefettura, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La Prefettura ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

8. La Prefettura, in caso di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 124 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Ai sensi dell'art. 124 comma 2, primo periodo del D.lgs. n. 36/2023, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.



# *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

## **ART. 22 Esecuzione in danno**

1. Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegue le prestazioni anche dopo l'assegnazione di un termine di adempimento commisurato alle esigenze, la Prefettura può procedere direttamente, previa comunicazione della risoluzione del contratto, all'esecuzione delle prestazioni utilizzando, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla Prefettura sono a totale carico dell'aggiudicatario.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 122, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 nonché le ulteriori, vigenti disposizioni di legge in materia, per quanto compatibili.

## **ART. 23 Corrispettivi**

Il calcolo del corrispettivo è effettuato sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro delle presenze sottoscritto mensilmente dal direttore del centro, in conformità alle risultanze del sistema di rilevazione automatica delle presenze.

Al corrispettivo calcolato in applicazione del precedente periodo, sulla base di apposita e separata rendicontazione presentata dall'ente gestore, si aggiunge il corrispettivo ed il rimborso dei costi riferiti alle seguenti prestazioni erogate a beneficio dei MSNA: fornitura del kit di primo ingresso (vestiario); fornitura una tantum della scheda telefonica; fornitura giornaliera del pocket money; fornitura eventuale di farmaci e altre prestazioni sanitarie non coperte dal SSN, (es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN, spese connesse allo svolgimento di terapie) nel limite massimo di € 500,00 all'anno per ciascun posto di accoglienza previsto dal contratto ed indipendentemente dal relativo turnover; fornitura, nel limite massimo di € 180,00 all'anno, di materiale didattico nonché materiale ludico e trasporto scolastico per ciascun posto di accoglienza dedicato ai minori ed indipendentemente dal relativo turnover; l'intervento del medico a chiamata per visite di primo ingresso e primo soccorso nei limiti del monte ore annuale di 120 ore all'anno (ovvero 4 ore all'anno per migrante per un massimo di 30 posti) nonché l'eventuale intervento a chiamata, per un massimo di 3 ore giornaliere, del medico ordinariamente impiegato in reperibilità ai sensi dell'art. 58 del contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, oppure ai sensi del diverso contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023. Per la determinazione del corrispettivo riferito alle prestazioni di cui al precedente periodo, si tiene conto della previsione del citato articolo 58 comma 4, secondo cui l'intervento a chiamata costituisce lavoro straordinario la cui retribuzione si aggiunge all'indennità oraria lorda di reperibilità comunque corrisposta e che rimane pertanto inclusa nel corrispettivo di cui al primo punto del presente comma, costituendo elemento di costo del personale indicato nella corrispondente voce di spesa riportata nell'art. 10, comma 1, lettera a) del presente capitolato.



# *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

Si terrà conto, inoltre, del giorno di ingresso, mentre il giorno di dimissione o di allontanamento dal centro non verrà conteggiato.

In sostanza, il giorno precedente al compimento della maggiore età è l'ultimo giorno per il quale è possibile l'erogazione del corrispettivo; altresì, in caso di trasferimento del MSNA tra strutture diverse, la giornata di accoglienza sarà imputata alla struttura ricevente; infine, in caso di allontanamento volontario e, quindi, con parziale erogazione dei servizi di accoglienza, il corrispettivo potrà essere richiesto fino al giorno precedente.

L'Operatore dovrà registrare le presenze secondo l'apposito applicativo informatico (come già detto sopra), di cui la struttura si dovrà dotare non appena si aggiudicherà la gara.

È fatto salvo quanto previsto, nel caso di ricoveri ospedalieri, dall'art. 3 del presente capitolato. L'importo addebitato per ciascuna mensilità alla Prefettura è pari all'importo offerto per i servizi di gestione, in base alle effettive presenze mensili dei MSNA, dell'importo relativo al rateo per il kit di primo ingresso (vestiario) e per il materiale didattico e ludico, nonché per il trasporto scolastico. A detto importo si sommano i rimborsi della scheda telefonica e del pocket money, nei limiti delle effettive erogazioni in favore degli ospiti, come risultati dai registri dei beni.

È altresì previsto il rimborso del monte orario riferito al presidio medico indicato nelle specifiche di cui all'art. 10, comma 1, lettere f), g), h), i), j), k) del presente capitolato, sulla base di specifica rendicontazione secondo le tariffe previste dal CCNL.

È, inoltre, previsto il rimborso dell'importo relativo alla fornitura ai MSNA di eventuali farmaci e prestazioni sanitarie non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, sulla base di specifica rendicontazione.

Tali rimborsi verranno effettuati trimestralmente in base all'incidenza pro-die pro-capite di cui all'art. 10 del presente capitolato, con riserva di effettuare il conguaglio entro l'anno solare, in relazione al massimale rimborsabile.

La quota giornaliera pro-capite di tutti i servizi e forniture, comprensiva di I.V.A. non potrà superare € 60,00.

## **ART. 24 Fatturazione e pagamenti**

1. Il corrispettivo contrattuale, che non può essere oggetto di anticipazione ai sensi del comma 12, dovrà essere fatturato in 4 rate trimestrali posticipate, alla fine di ogni trimestre (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre), nel rispetto delle previsioni di cui ai successivi commi ed a quanto previsto dagli articoli 23 e 10 del presente capitolato.

2. Le fatture sono emesse e liquidate secondo i termini e le condizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, dovranno essere elettroniche e riportare il codice identificativo gare (CIG) della procedura di appalto e tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN, dovranno, inoltre, essere conformi al regime dello *split payment* previsto dall'articolo 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014.

3. Gli aggiudicatari o l'ente gestore trasmettono alla Prefettura, con cadenza trimestrale, a corredo delle fatture, le relazioni di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento.



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

4. Ai fini della emissione e della liquidazione delle fatture, l'appaltatore trasmette mensilmente un prospetto di pagamento in cui sono riportate, in relazione al precedente mese di attività, gli importi maturati a titolo di corrispettivo e di rimborso delle diverse tipologie di servizi e forniture previsti dal presente capitolato. Inoltre, a corredo di tale prospetto di pagamento ed in conformità al decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze 18 ottobre 2017, a corredo delle fatture:

- a) l'ente gestore, trasmette la documentazione di seguito indicata:
  - il registro delle presenze degli ospiti;
  - il rendiconto dei beni forniti e del kit di primo ingresso firmato dall'ente gestore con indicazione di nome e cognome dei beneficiari e della data dell'erogazione unitamente a copia delle ricevute firmate dallo straniero;
  - la copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
  - la copia del registro del *pocket money* timbrato e firmato dall'ente gestore recante i nominativi e le firme degli ospiti, la data dell'erogazione e l'importo erogato;
  - il rendiconto delle derrate alimentari, dei relativi utensili e materiali, dei prodotti per la pulizia delle stoviglie e degli ambienti, nonché dei prodotti forniti per il lavaggio degli indumenti;
- b) gli aggiudicatari trasmettono inoltre:
  - il rendiconto dei costi sostenuti e, ove richiesta dalla Prefettura, una motivata relazione circa la congruità dei medesimi costi in rapporto all'offerta presentata in gara e alle sottese esigenze di sostenibilità economica e corretta esecuzione delle prestazioni affidate.
  - la copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista impiegato nel servizio;
  - i report delle presenze giornalieri di tutti i dipendenti impiegati, generato dal sistema informatico di rilevazione delle impronte (a pena di esclusione dalla gara/risoluzione del contratto) e copie delle relative buste paga;
  - l'elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;
  - le fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con fornitori.

5. Al fine di consentire una puntuale attestazione di regolarità delle diverse tipologie di prestazioni contrattuali erogate a beneficio di tutti i MSNA presenti nei centri e nelle strutture di cui all'art. 1, trova applicazione il procedimento di seguito previsto, con i relativi termini massimi, per la tempestiva liquidazione:

- entro il termine massimo di 60 giorni decorrente della trasmissione del prospetto di pagamento e dell'annessa documentazione giustificativa di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il direttore dell'esecuzione opera esaustivamente il relativo controllo di regolarità e attesta il raggiungimento delle sottese condizioni contrattuali.

6. In caso di irregolare presentazione della fattura da parte dell'aggiudicatario, il pagamento è sospeso dalla data della relativa contestazione da parte della Prefettura.

7. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche ed integrazioni.



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

8. L'aggiudicatario non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa, per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi: alle operazioni di verifica e/o ad eventuali esiti negativi dei controlli risultanti dal DURC; alle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici; alla necessità di rispettare le condizioni contrattuali e di legge indicate nel presente articolo per l'emissione delle fatture e l'effettuazione dei correlati pagamenti nonché le condizioni poste dalle norme di contabilità di Stato; ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione.

9. Se l'appalto è realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), la Prefettura procede al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che deve indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

10. Ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023, non è applicabile la disciplina prevista dall'articolo 125 del predetto decreto legislativo relativa all'anticipazione dei corrispettivi.

**ART. 25 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'aggiudicatario si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni:

- a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

2. L'aggiudicatario è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

3. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21 del presente capitolato.

**ART. 26 Recesso**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento



# *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'allegato II.14, al D.lgs. n. 36/2023.

2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale

comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

3. Si applicano le disposizioni del citato art. 11 dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 per ciò che riguarda il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

## **ART. 27 Cessione del credito e divieto di cessione del contratto**

1. L'aggiudicatario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto, secondo le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, come richiamata dall'art. 120, comma 12 del D.lgs. n. 36/2023, nonché secondo le disposizioni di cui all'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023. Resta in ogni caso ferma l'applicabilità delle ulteriori, vigenti norme in materia, in quanto compatibili.

2. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Prefettura, a pena di inefficacia.

3. Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.

4. È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate all'art.120, comma 1 lett. d), n. 2, del D.lgs. n. 36/2023, a pena di nullità della cessione stessa.

5. In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario ai suddetti obblighi, la Prefettura, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

## **ART. 28 Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati.**

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Prefettura.



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Vibo Valentia*

*Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Affari Generali*

3. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. A norma degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, l'aggiudicatario fornisce a ciascun migrante in ingresso nei centri e nelle strutture di accoglienza l'informativa scritta sul trattamento dei suoi dati personali, cui è allegata la dichiarazione di consenso al trattamento dei medesimi dati, da sottoscrivere a cura dell'interessato. Detta informativa e l'allegata dichiarazione di consenso è tradotta nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in: inglese, francese, spagnolo e arabo.

5. In caso di inosservanza, la Prefettura ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

6. Ferme restando le prescrizioni generali di cui ai precedenti commi, poiché l'attività oggetto del presente schema di capitolato comporta il trattamento di dati personali, anche sensibili, dei MSNA accolti nei centri e nelle strutture di accoglienza, la Prefettura-Stazione Appaltante, quale amministrazione titolare del trattamento medesimo, designa l'aggiudicatario soggetto Responsabile del trattamento medesimo ai sensi dell'articolo 28 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Ai sensi dell'art. 28 comma 3 del predetto Regolamento, il trattamento dei dati da parte dell'aggiudicatario, designato quale Responsabile, è disciplinato da separato accordo con la Prefettura, che definisce l'oggetto, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

7. Dall'esecuzione dell'accordo indicato al comma precedente non deriva alcun onere a carico della Prefettura.

**ART. 29 Patto di integrità**

Il Patto di integrità, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, allegato al contratto e sottoscritto dall'aggiudicatario, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

IL PREFETTO  
(GRIECO)